



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 11 DEL 12/12/2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI
L'AQUILA

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL
CRATERE

Oggetto: Elenco di operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – Presa d'atto passaggio di competenza disposto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e adozione adempimenti conseguenti.

VISTO l'art. 16, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile") convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il Capo *X bis*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni e integrazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 "*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*";

VISTI in particolare gli artt. 67 *bis* e 67 *ter* del suddetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 con i quali è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e l'istituzione dei due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L'Aquila e uno competente sui restanti Comuni del Cratere;

VISTO il comma 3 del citato articolo 67-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 che prevede che entrambi gli Uffici Speciali siano costituiti attraverso intese con il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e i rappresentanti degli Enti Locali;

VISTE l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012 e l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9 e 10 agosto 2012, con le quali sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione dei rispettivi titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità per un triennio;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila ha conferito all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale è stata espressa formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2018;

VISTO il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, dal 11 marzo 2016 al 31 dicembre 2018.

VISTO l'art. 67 *quater*, comma 9, del suddetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 che stabilisce che *“Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione”*,

CONSIDERATO che il citato art. 67 *quater*, comma 9 stabilisce che *“gli Uffici Speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco”* subordinandola altresì al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 67 *quater*, comma 9, del suddetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 stabilisce che *“Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata”*;

VISTO il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, emanato ai sensi del summenzionato art. 67 *quater*, comma 9, che ha introdotto un modello parametrico per la determinazione dei contributi nell'ambito della ricostruzione degli edifici privati nei centri storici del Comune di L'Aquila e per gli altri Comuni del Cratere;

CONSIDERATO che il suddetto D.P.C.M. 4 febbraio 2013 dispone all'art. 2, comma 4, che *“la domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 al fine di consentire valutazioni comparative”*, e all'art. 10, comma 8, che *“al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco, nonché le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione”*, subordinando l'iscrizione al possesso dei requisiti di cui

all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e con il supporto della Prefettura di L'Aquila per le verifiche antimafia;

VISTA la legge 4 dicembre 2017, n. 172 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"* pubblicata in GU Serie Generale n. 284 del 05/12/2017 ed entrata in vigore il 06/12/2017;

CONSIDERATO che la sopra citata legge n. 172 del 4 dicembre 2017 al comma 33 prevede *"E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"*;

CONSIDERATO pertanto che la disposizione sopra citata prevede l'applicazione delle disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D. L. 189/2016 - ove compatibili - alla sezione speciale nella quale confluirà l'elenco degli operatori economici di cui all'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

CONSIDERATO che gli Uffici Speciali procedono all'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze delle società richiedenti l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione del sisma 2009, prima dell'avvio della verifica antimafia svolta dalla Prefettura;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"*;

CONSIDERATO che l'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 come convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 prevede che *"I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti"*;

CONSIDERATO che la finalità perseguita con la disposizione di cui al DL 78/2015 è volta a garantire che i contratti stipulati ai fini della ricostruzione privata, seppur non soggetti alla disciplina in materia di contratti pubblici, rispettino le norme poste a garanzia dei principi di legalità e trasparenza, nonché al fine di garantire la qualità dell'opera e l'affidabilità professionale dell'esecutore, trattandosi di opere eseguite con contributi pubblici;

CONSIDERATO pertanto che il possesso dell'attestazione SOA, già obbligatorio ai fini della partecipazione agli affidamenti della ricostruzione privata post sisma, possa costituire requisito di affidabilità tecnica dell'impresa anche ai fini dell'iscrizione volontaria nell'elenco operatori di cui all'art. 67 *quater*, comma 9, del suddetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 come convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012;

CONSIDERATO altresì che la disposizione di cui all'art. 11 del DL 78/2015 debba essere interpretata in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, la quale prescrive l'obbligo della qualificazione SOA per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, come peraltro chiarito dal Parere rilasciato dall'ANAC con nota Prot. 69390 del 29 aprile 2016;

CONSIDERATO che ai fini della verifica di cui ai precedenti punti a) e b), il penultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 come convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 prevede che *"Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo"*;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli Appalti";

Tutto ciò visto, considerato e rilevato,

Il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINANO

1. di dare atto che la legge 4 dicembre 2017, n. 172 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"* pubblicata in GU Serie Generale n. 284 del 05/12/2017 ed entrata in vigore il 06/12/2017, prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo

67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

2. di dare atto che gli Uffici Speciali procedono all'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze delle società richiedenti l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione del sisma 2009, prima dell'avvio della verifica antimafia svolta dalla Prefettura;
3. di dare atto delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che prevede che i contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto;
4. di dare atto che la disposizione di cui all'art. 11 del DL 78/2015 debba essere interpretata in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, la quale prescrive l'obbligo della qualificazione SOA per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, come peraltro chiarito dal Parere rilasciato dall'ANAC con nota Prot. 69390 del 29 aprile 2016;
5. di stabilire che il possesso dell'attestazione SOA, già obbligatorio ai fini della partecipazione agli affidamenti della ricostruzione privata post sisma, costituisca requisito di affidabilità tecnica dell'impresa ai fini dell'iscrizione volontaria nell'elenco operatori di cui all'art. 67 *quater*, comma 9, del suddetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 come convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012;
6. di dare atto che sono previste due differenti ipotesi:
 - a. imprese in possesso dell'attestazione SOA, per le quali la stessa costituisce requisito di affidabilità tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori;
 - b. imprese non in possesso dell'attestazione SOA, per le quali il requisito di affidabilità tecnica è autocertificato ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori, per un importo lavori non superiore ad euro 150.000,00;
7. di dare atto che ai fini della verifica di cui ai precedenti punti a) e b), il penultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 come convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 prevede che *"Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo"*;

8. di dare atto che gli Uffici Speciali possono procedere in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco operatori;
9. di stabilire che la presente Determinazione modifica e sostituisce le precedenti disposizioni in materia, per quanto in contrasto;
10. di prendere atto del passaggio di competenza disposto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e di provvedere ad adottare tutti gli eventuali adempimenti necessari e conseguenti;
11. di stabilire che la pubblicazione sul sito assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione.

L'Aquila/Fossa (AQ), 12 dicembre 2017

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
della Città dell'Aquila**
Ing. Raniero Fabrizi



**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per i
Comuni del Cratere**
Dott. Paolo Esposito

